



Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 01 – Principi generali	3
Articolo 02 – Definizioni	3
Articolo 03 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 04 – Finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza	4
Articolo 05 – Caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza	4
CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	5
Articolo 06 – Notificazione	5
Articolo 07 – Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati.....	5
Articolo 08 – Amministratore di sistema.....	5
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	6
SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	6
Articolo 09 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	6
Articolo 10 – Uso delle telecamere - Obblighi degli operatori.....	6
Articolo 11 – Informativa e modalità di consultazione dei dati	7
Articolo 12 – Conservazione e custodia delle registrazioni.....	7
SEZIONE II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	7
Articolo 13 – Diritti dell’interessato	7
SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI PERSONALI	8
Articolo 14 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi	8
Articolo 15 – Cessazione del trattamento dei dati.....	8
Articolo 16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	8
SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	9
Articolo 17 – Comunicazione.....	9
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	9
Articolo 18 – Tutela	9
Articolo 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	9
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 20 – Provvedimenti attuativi	9
Articolo 21 – Norma di rinvio	10
Articolo 22 – Modifiche regolamentari	10
Articolo 23 – Disposizioni finali	10

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 01 – Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento di dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Concorezzo, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

2. La raccolta e l'uso delle immagini avviene con l'assoluta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante della Privacy contenute nei Provvedimenti Generali sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004 e dell'8 aprile 2010. In particolare, i trattamenti effettuati verranno svolti secondo i presupposti di:

- a) Liceità: perché il trattamento di dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza è aderente alle funzioni strettamente istituzionali dell'Ente;
- b) Necessità: perché il sistema di videosorveglianza impiegato dall'Ente verrà configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da evitare l'uso superfluo o eccessivo e ridondante;
- c) Proporzionalità: perché le caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza saranno commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto, in modo da evitare la rilevazione di aree o attività per le quali non ricorra una effettiva esigenza;
- d) Finalità: perché vengono determinati gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, come meglio esplicitati nel successivo art. 4 e che saranno resi trasparenti ossia direttamente conoscibili, attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento per il pubblico.

Articolo 02 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "banca dati": il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, ripartito in uno o più siti, e riguardanti prevalentemente soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) "trattamento": qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) "dati identificativi": i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- e) "dato anonimo": il dato che in origine, a seguito di inquadatura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- f) "titolare": il Comune di Concorezzo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile": la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- h) "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) "incaricati": le persone fisiche autorizzate dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento;
- j) "blocco": la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- l) "diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "videosorveglianza fissa": la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengono da apparati di ripresa installati su supporti fissi (pali, sbracci, ecc);
- n) "videosorveglianza mobile": la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati, che provengono da apparati di ripresa installati su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, ecc);
- o) "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- p) "Garante": Il Garante per la protezione di dati personali;
- q) "DPS": Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Articolo 03 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali originati dall'esercizio dell'impianto comunale di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Concorezzo e collegato al locale server nonché alla sala operativa del Comando di Polizia locale, con esclusione di ogni altro sistema di rilevazione di immagini in uso al Comune di Concorezzo non collegato alla sala operativa del Comando di Polizia Locale.
2. Determina inoltre, le condizioni necessarie affinché l'impianto di videosorveglianza gestito e impiegato dal Comune di Concorezzo possa essere tenuto in esercizio.
3. Gli impianti privati di videosorveglianza installati sul territorio comunale, non sono disciplinati dal presente provvedimento.

Articolo 04 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. L'uso dell'impianto di videosorveglianza urbana rimane circoscritto e finalizzato:
 - a. ad assicurare maggiore sicurezza ai Cittadini sul territorio comunale, in particolar modo a tutela delle fasce più deboli, quali bambini e anziani, negli ambienti circostanti le scuole, i percorsi casa-scuola, i parchi giochi e altri luoghi di aggregazione nonché a contribuire alla riduzione della percezione di insicurezza da parte dei Cittadini;
 - b. a tutelare il patrimonio dell'Ente;
 - c. a controllare determinate aree, qualora ricorra l'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e di repressione, permettendo il pronto intervento degli operatori di Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine in supporto;
 - d. a monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero ad effettuare la rilevazione di dati anonimi utili per l'analisi dei flussi di traffico;
 - e. ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - f. a vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere.
2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.
A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia dello Stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I trattamenti così definiti saranno disciplinati da specifica norma di legge o regolamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e regionali, dalle leggi statali e regionali sull'ordinamento della polizia locale, dallo Statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 05 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

1. L'impianto di videosorveglianza, si compone di una rete di comunicazione dati/immagini basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate in diversi punti del territorio comunale connesse al centro di gestione e di controllo posto in appositi locali del Comune del Comando di Polizia Locale.

Le immagini vengono raccolte in formato digitale presso un sistema centralizzato e visualizzate su monitors di una "pc workstation" del centro di controllo preposto al trattamento delle immagini, in una zona ad accesso limitato ai soli Incaricati e al Responsabile del Trattamento.

All'interno del centro di gestione le immagini sono conservate secondo le modalità indicate all'art. 12.

2. L'architettura tecnologica dell'intero sistema e i dettagli logistici delle attrezzature utilizzate sono descritti in apposita documentazione conservata agli atti del Comune, che sarà revisionata ogni qualvolta si apporteranno modifiche alla struttura.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 06 – Notificazione

1. Il Comune di Concorezzo, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Articolo 07 – Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

1. L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza è riservato agli organi di Polizia locale.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, è designato dal Sindaco con atto scritto. Nel documento di designazione devono essere analiticamente specificati i compiti affidati al Responsabile.

3. Il Responsabile, deve conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso quanto attiene al profilo della sicurezza, delle prescrizioni eventualmente impartite dal Garante, delle disposizioni del presente Regolamento e del DPS

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi altresì, alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. Il Responsabile, nell'ambito degli operatori del Comando di Polizia locale, designa e nomina per iscritto, un numero sufficiente di persone fisiche incaricate di compiere tutte o alcune operazioni di trattamento dei dati, dell'utilizzazione dell'impianto e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

6. L'atto di nomina degli Incaricati, deve contenere i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, delle modalità di custodia e conservazione delle password, alle quali gli stessi devono attenersi scrupolosamente.

7. Prima dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza e di trattamento dei dati a cui la videosorveglianza si riferisce, il Responsabile e gli Incaricati, devono essere istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento, sul presente Regolamento e sulle prescrizioni del DPS

8. Il Responsabile, ovvero altro soggetto debitamente incaricato, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala operativa del Comando di Polizia Locale, nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.

9. Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso alla sala operativa del Comando Polizia Locale per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

10. Il responsabile o gli incaricati, consentiranno, valutate le esigenze operative dell'ufficio, l'accesso alla sala operativa del Comando di Polizia Locale per i soli fini di gestione e manutenzione all'Amministratore del sistema di videosorveglianza.

11 Il Titolare può nominare dei responsabili in outsourcing per lo svolgimento di specifici trattamenti accessori.

Articolo 08 – Amministratore di sistema

1. Il Sindaco può nominare un amministratore per il sistema di videosorveglianza a cui affidare i compiti di manutenzione e gestione dell'impianto.

2. Per quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda al Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" ed alle norme del Regolamento informatico compatibili con il presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 09 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
 - d. conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo art. 12;
 - e. trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi di traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere, installati sul territorio comunale. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video diurne e notturne in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, e possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico manuale o programmato.
3. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio di tratti somatici delle persone, che non sono funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 4.
4. Le immagini sono visualizzate su un monitor della sala operativa, collocata in un locale non accessibile al pubblico presso il Comando di Polizia locale; viene ammessa possibilità di visualizzare le immagini in tempo reale, su mezzi mobili quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale obbligatoriamente protetti con password di accesso.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala operativa non è presidiata.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nel successivo art. 12. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Articolo 10 – Uso delle telecamere - Obblighi degli operatori

1. Le unità di ripresa (telecamere) sono installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente regolamento, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, in conformità ai principi del D.Lgs. 196/2003.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a. cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b. contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che non incida su proprietà private ed abitazioni;
 - c. evitare riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone;
 - d. mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la visione dei tratti somatici delle persone e qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione salvo che nelle ipotesi di cui al successivo punto 5.
3. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a. per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. in caso di comunicazione, anche verbale e/o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile o agli Incaricati, da verificarsi nell'immediatezza;
 - c. nel supporto logistico ad operazioni di polizia o di protezione civile con personale sul posto o con sistema automatizzato che preveda diversi angoli di inquadratura programmata ad intervalli di tempo regolari.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 12, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 o dietro specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

5. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
6. In tali casi il Responsabile e/o l'Incaricato appositamente autorizzato, potranno procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini ingrandite o non, su supporti magnetici.
7. Oltre che il Responsabile e gli Incaricati, possono accedere alle informazioni raccolte solo gli organi di Polizia giudiziaria e l'Autorità giudiziaria.
8. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
9. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 11 - Informativa e modalità di consultazione dei dati.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice e dal Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010, la presenza degli impianti di videosorveglianza ove necessario deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile, attraverso i mezzi ritenuti più idonei ed, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale, nonché in prossimità delle "aree sensibili" videosorvegliate con "modelli informativi" che garantiscano a tutti una "buona evidenza" circa l'area videosorvegliata.
2. Il Comune di Concorezzo, attraverso una appropriata operazione divulgativa, informa la cittadinanza che il soggetto ripreso può esercitare i propri diritti, previsti dalla predetta legge, rivolgendosi al Responsabile presso il Comune con le modalità indicate nel successivo art. 13 del presente Regolamento.
3. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Responsabile e dal personale incaricato al trattamento dati.
4. Nel caso in cui gli organi di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, abbiano la necessità di avere specifiche informazioni collegate all'attività sopradescritta, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzandola al Responsabile.
5. Qualora venga concesso l'accesso telematico alle immagini acquisite ad Enti terzi con finalità di tutela della pubblica sicurezza, le modalità di consultazione delle immagini verranno disciplinate con apposita intesa o convenzione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 12 - Conservazione e custodia delle registrazioni.

1. La conservazione delle immagini è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Nei casi in cui la videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy per la videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate alla autorità richiedente.

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
 - b. di ottenere, a cura del Responsabile, senza alcun ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento;
 - II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non minore di 90 (novanta) giorni.
 3. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, possono essere presentate in carta semplice o anche verbalmente e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento.
 4. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitate da chiunque sia legittimato.
 5. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.
 7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato potrà rivolgersi al Garante, secondo quanto disposto dal Codice, e fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI PERSONALI

Articolo 14 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, presso la sala operativa della Polizia Locale ove è ubicato il servizio di videosorveglianza.
2. Alla sala operativa possono accedere solo ed esclusivamente i soggetti autorizzati dal presente Regolamento e dal DPS, ciascuno per le funzioni loro assegnate.
3. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati di cui al precedente art. 7. Ognuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Qualora il centro di controllo dell'impianto sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso al sistema, o vi sia un'avaria del sistema, sarà adottato un "registro degli accessi"; sul registro, composto da pagine numerate e firmate dal Responsabile, saranno annotate a cura degli incaricati, data ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto ritenuto opportuno annotare. Possono essere utilizzati altri sistemi automatici di rilevamento dell'accesso al locale, fra i quali anche una telecamera collegata all'impianto di videosorveglianza.
4. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'Ente in materia di sicurezza dei dati secondo quanto disposto dal DPS

Articolo 15 – Cessazione del trattamento dei dati

1. I dati personali possono essere :
 - a. distrutti;
 - b. ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 16 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice.

2. Comunque le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 4 del presente Regolamento.
3. E' altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
4. Ai fini dell'analisi dei flussi di traffico il trattamento è effettuato con modalità volte a salvaguardare l'anonimato.
5. La cessione dei dati, in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lett. b), o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 17 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Concorezzo, a favore dei soggetti pubblici richiedenti è ammessa solo quando è prevista dalla legge o dal regolamento.
2. Se non prevista da una norma di legge o di regolamento, il Titolare del trattamento è tenuto a darne comunicazione al Garante ed attendere che siano decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia e dall'autorità giudiziaria.
4. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali come individuato dal precedente art. 7.

Articolo 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale, attraverso pubbliche delibere, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti da presente Regolamento.

Articolo 21 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non risulta essere disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, dai Provvedimenti generali sulla videosorveglianza adottati dal Garante della Privacy, nonché ad altra normativa vigente, nazionale e comunitaria, sia speciale sia generale.

Articolo 22 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio comunale, saranno immediatamente e automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento formale. All'aggiornamento del Regolamento di gestione e utilizzo dell'impianto comunale di videosorveglianza provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, a norma dell'art. 8 dello Statuto del Comune, dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Concorezzo.

3. Il presente regolamento non deve essere sottoposto alla verifica preliminare del Garante, di cui all'art. 17 del Codice, in quanto, il servizio di videosorveglianza non utilizzerà:

a. la raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce;

b. un sistema di videosorveglianza cosiddetto dinamico-preventivo che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale);

c. sistemi di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa.